

L'attuazione del diritto dell'UE nell'ordinamento italiano

Legge 24 dicembre 2012, n. 234

“Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea”

Art. 291 TFUE

“1. Gli Stati membri adottano tutte le misure di diritto interno necessarie per l'attuazione degli atti giuridicamente vincolanti dell'Unione”.

Ruolo dello Stato

Legge di delegazione europea

- il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per gli affari europei, di concerto con il Ministro degli affari esteri e con gli altri Ministri interessati, **entro il 28 febbraio di ogni anno** presenta alle Camere, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, un disegno di legge recante il titolo: «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea», completato dall'indicazione: «**Legge di delegazione europea** » seguita dall'**anno di riferimento**
- Nel caso di ulteriori esigenze di adempimento di obblighi dell'UE, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per gli affari europei, di concerto con il Ministro degli affari esteri e con gli altri Ministri interessati, può presentare alle Camere, **entro il 31 luglio di ogni anno**, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, un ulteriore disegno di legge recante il titolo: «**Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea**», completato dall'indicazione: «**Legge di delegazione europea**» seguita dall'**anno di riferimento** e dalla dicitura: «**secondo semestre**»,

Contenuto

- a) disposizioni per il conferimento al Governo di **delega legislativa volta esclusivamente all'attuazione delle direttive europee e delle decisioni quadro da recepire nell'ordinamento nazionale**, esclusa ogni altra disposizione di delegazione legislativa non direttamente riconducibile al recepimento degli atti legislativi europei;
- b) disposizioni per il conferimento al Governo di **delega legislativa, diretta a modificare o abrogare disposizioni statali vigenti, limitatamente a quanto indispensabile per garantire la conformità dell'ordinamento nazionale ai pareri motivati indirizzati all'Italia dalla Commissione europea ai sensi dell'art. 258 TFUE o al dispositivo di sentenze di condanna per inadempimento emesse della Corte di giustizia dell'UE**;

- c) disposizioni che autorizzano il Governo a **recepire in via regolamentare le direttive**, nelle materie di cui all'art. 117, co. 2, Costituzione, già disciplinate con legge, ma non coperte da riserva assoluta di legge;
- d) **delega legislativa al Governo per la disciplina sanzionatoria (sanzioni penali o amministrative) per le violazioni di obblighi contenuti in direttive europee attuate in via regolamentare o amministrativa;**
- e) **delega legislativa al Governo limitata a quanto necessario per dare attuazione a eventuali disposizioni non direttamente applicabili contenute in regolamenti europei;**
- f) **disposizioni che, nelle materie di competenza legislativa delle Regioni e delle Province autonome, conferiscono delega al Governo per l'emanazione di decreti legislativi recanti sanzioni penali per la violazione delle disposizioni dell'UE recepite dalle regioni e dalle province autonome;**

- g) **disposizioni che individuano i principi fondamentali nel rispetto dei quali le Regioni e le Province autonome esercitano la propria competenza normativa per recepire o per assicurare l'applicazione di atti dell'UE nelle materie di cui all'art. 117, co. 3, Costituzione;**
- h) **disposizioni che, nell'ambito del conferimento della delega legislativa per il recepimento o l'attuazione degli atti di cui alle lettere a), b) ed e), autorizzano il Governo a emanare testi unici per il riordino e per l'armonizzazione di normative di settore, nel rispetto delle competenze delle regioni e delle province autonome;**
- i) **delega legislativa al Governo per l'adozione di disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi della Legge di delegazione europea.**

Legge europea

- il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per gli affari europei, di concerto con il Ministro degli affari esteri e con gli altri Ministri interessati, presenta al Parlamento un disegno di legge recante il titolo: «**Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea**», completato dall'indicazione: «**Legge europea**» seguita dall'**anno di riferimento**.

Contenuto

- a) disposizioni modificative o abrogative di disposizioni statali vigenti in contrasto con gli obblighi dell'UE;
- b) disposizioni modificative o abrogative di disposizioni statali vigenti oggetto di procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea nei confronti della Repubblica italiana o di sentenze della Corte di giustizia dell'UE;
- c) disposizioni necessarie per dare attuazione o per assicurare l'applicazione di atti dell'UE;
- d) disposizioni occorrenti per dare esecuzione ai trattati internazionali conclusi nel quadro delle relazioni esterne dell'UE;
- e) disposizioni emanate nell'esercizio del potere sostitutivo di cui all'art. 117, co. 5, Costituzione.

Misure urgenti per l'adeguamento agli obblighi derivanti dall'ordinamento dell'UE

- Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per gli affari europei può proporre al Consiglio dei Ministri l'adozione dei **provvedimenti, anche urgenti, diversi dalla legge di delegazione europea e dalla legge europea**, necessari a fronte di atti normativi dell'Unione europea o di sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea ovvero dell'avvio di procedure d'infrazione nei confronti dell'Italia che comportano obblighi statali di adeguamento, qualora il termine per provvedervi risulti anteriore alla data di presunta entrata in vigore della legge di delegazione europea o della legge europea relativa all'anno di riferimento.

Attuazione di singoli atti normativi dell'UE di particolare importanza

- **In casi di particolare importanza politica, economica e sociale**, tenuto conto anche di eventuali atti parlamentari di indirizzo, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per gli affari europei, di concerto con il Ministro degli affari esteri e con gli altri Ministri interessati, presenta alle Camere un **apposito disegno di legge** recante le disposizioni occorrenti per dare attuazione o assicurare l'applicazione di un atto normativo emanato dagli organi dell'Unione europea riguardante le materie di competenza legislativa statale.
- Tali disegni di legge **non possono contenere disposizioni di delegazione legislativa, né altre disposizioni, anche omogenee per materia, che non siano in diretta correlazione con l'attuazione o l'applicazione dell'atto normativo in recepimento, salvo che la natura o la complessità della normativa le rendano indispensabili.**

Ruolo delle Regioni e delle Province autonome

Art. 117, co. 5, Cost.

“Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e **provvedono all'attuazione e all'esecuzione** degli accordi internazionali e **degli atti dell'Unione europea**, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza”.

La *Legge di delegazione europea* prevede:

- disposizioni che individuano i principi fondamentali nel rispetto dei quali le Regioni e le Province autonome esercitano la propria competenza normativa per recepire o per assicurare l'applicazione di atti dell'UE nelle materie di cui all'art. 117, co. 3, Costituzione

La *Legge europea* prevede:

- disposizioni emanate nell'esercizio del potere sostitutivo di cui all'art. 117, co. 5, Costituzione.

Modalità di attuazione del diritto dell'UE nelle Regioni

- **Leggi comunitarie/europee regionali**

Peculiarità di alcune leggi comunitarie regionali:

- Clausola di cedevolezza inversa: nelle more dell'adeguamento regionale, i sopravvenuti atti normativi statali si applicano, in luogo delle disposizioni regionali in contrasto, sino alla data di entrata in vigore della nuova normativa regionale di adeguamento (legge regionale del Friuli Venezia Giulia n. 11/2005)
- Sessione comunitaria dell'Assemblea legislativa dell'Emilia Romagna, che instaura un collegamento tra la fase ascendente e la fase discendente

Potere sostitutivo dello Stato

Art. 120, co. 2, Cost.

“Il Governo può sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali. La legge definisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione”.

- i provvedimenti di attuazione degli atti dell'UE possono essere adottati dallo Stato nelle materie di competenza legislativa delle Regioni e delle Province autonome al fine di porre rimedio all'eventuale inerzia dei suddetti enti nel dare loro attuazione.
- in tale caso, **i provvedimenti statali adottati si applicano, per le Regioni e per le Province autonome nelle quali non sia ancora in vigore la relativa normativa di attuazione, a decorrere dalla scadenza del termine stabilito per l'attuazione della rispettiva normativa dell'Unione europea e perdono comunque efficacia dalla data di entrata in vigore dei provvedimenti di attuazione di ciascuna regione e provincia autonoma.**
- i provvedimenti statali recano l'esplicita indicazione della natura sostitutiva del potere esercitato e del carattere cedevole delle disposizioni in essi contenute.
- i predetti atti normativi sono **sottoposti al preventivo esame della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.**

- Nei casi di cui si devono adottare *Misure urgenti per l'adeguamento agli obblighi derivanti dall'ordinamento dell'UE*, qualora tali obblighi riguardino materie di competenza legislativa o amministrativa delle Regioni e delle Province autonome, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per gli affari europei informa gli enti interessati assegnando un termine per provvedere e, ove necessario, chiede che la questione sia sottoposta all'esame della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano per concordare le iniziative da assumere.
- In caso di mancato tempestivo adeguamento da parte dei suddetti enti, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per gli affari europei propone al Consiglio dei Ministri le opportune iniziative ai fini dell'esercizio dei poteri sostitutivi di cui agli articoli 117, co. 5, e 120, co. 2, Costituzione.

Diritto di rivalsa dello Stato

- Lo Stato ha diritto di rivalsa nei confronti di Regioni, Province autonome, enti territoriali, altri enti pubblici e soggetti equiparati responsabili di violazioni del diritto dell'UE per le somme che esso sia stato costretto a pagare a titolo di sanzione a seguito di una sentenza della CGUE sulla base di una procedura di infrazione.